



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 02/10/2019.

SOMMARIO

INDICE GENERALE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Ambito di applicazione.
- Art. 3 Incaricati della vigilanza.
- Art. 4 Operazioni di polizia giudiziaria.
- Art. 5 Sanzioni.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I – manutenzione del territorio -

- Art. 6 Strade pubbliche comunali.
- Art. 7 Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica.
- Art. 8 Tutela del regime delle acque.
- Art. 9 Manutenzione di fossi e canali.
- Art. 10 Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi.
- Art. 11 Disposizioni in materia di sistemazioni agricole in relazione all’assetto del territorio.

CAPO II – Comunioni dei pascoli – conduzione e custodia degli animali al pascolo -

- Art. 12 Comunioni generali dei pascoli.
- Art. 13 Divieto di pascolo.
- Art. 14 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.
- Art. 15 Pascolo abusivo.
- Art. 16 Custodia degli animali pascolanti
- Art. 17 Pascolo notturno.
- Art. 18 Transito del bestiame.
- Art. 19 Difesa della pubblica sicurezza, dell’ordine e della morale pubblica.
- Art. 20 Osservanza delle leggi.
- Art. 21 Furti campestri.

CAPO III – Dei passaggi abusivi nelle proprietà private -

- Art. 22 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi
- Art. 23 Esercizio del diritto di passaggio.
- Art. 24 Esercizio della caccia e della pesca.

CAPO IV - Manutenzione dei canali e delle altre opere -

- Art. 25 Frutti di piante sul confine.
- Art. 26 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

CAPO V - Delle strade vicinali –

- Art. 27 Divieto di alterazione.
- Art. 28 Espurgo dei fossi.
- Art. 29 Potatura delle siepi.
- Art. 30 Aratura terreni adiacenti strade.
- Art. 31 Obblighi dei frontisti di strade.
- Art. 32 Abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 33 Alberi di alto fusto.

CAPO VI - Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura -

Art. 34 Rinvio.

CAPO VII - Della prevenzione e spegnimento degli incendi -

Art. 35 Divieto di appiccare fuoco.

Art. 36 Spegnimento degli incendi.

CAPO VIII - Colture agrarie e allevamenti di bestiame - Deposito materie esplodenti ed infiammabili -

Art. 37 Disciplina e limitazioni.

Art. 38 Depositi di materie esplodenti e infiammabili.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 39 Usi e consuetudini.

Art. 40 Entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41 Abrogazioni.

Art. 42 Aggiornamento dinamico.

Art. 43 Pubblicità del regolamento.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - a) il mantenimento o il miglioramento dei parametri di stabilità dei terreni agricoli, coltivati o no, e forestali;
 - b) la manutenzione dei terreni in funzione degli aspetti ambientali;
 - c) la salvaguardia di un regime idraulico corretto delle acque meteoriche e di scolo;
 - d) il rispetto della rete idrografica naturale;
 - e) la corretta gestione del reticolo idrico secondario e artificiale;
 - f) il rispetto della viabilità pubblica;
 - g) il mantenimento di un accettabile livello di fruibilità della rete stradale privata, in funzione della sicurezza del territorio.
 - h) per le comunicazioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
 - i) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
 - j) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
 - k) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - l) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
 - m) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - n) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buon stato delle strade;
 - o) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
 - p) per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 3

INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del personale del Servizio di Polizia Locale e viene effettuato dagli agenti P.L. e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 4

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria si devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al responsabile della custodia.

Art. 5

SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste in provvedimenti diversi (Codice Penale, Codice della Strada ecc.) tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00 (è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 300,00 entro 60 giorni).

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Art. 6

STRADE PUBBLICHE COMUNALI

1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali.
2. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
3. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici.
4. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
5. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, semi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
6. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (*Nuovo codice della strada*), articoli 892 e 893 del Codice Civile).
7. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di

essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

8. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
9. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.
10. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.
11. Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 7

STRADE PODERALI, INTERPODERALI, VICINALI E DI BONIFICA

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
3. È fatto, altresì, obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.
4. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica

o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 8

TUTELA DEL REGIME DELLA ACQUE

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. n. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
3. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di metri 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20/09/2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.
5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
6. Ai sensi del R.D. n. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.
7. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. n. 523/1904, art. 96.
8. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
9. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
10. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la

responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 9

MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
 - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
5. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.
6. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
7. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 10

MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.
3. È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

4. Qualora il proprietario/conducente non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.
5. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.
6. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
7. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).
8. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;
9. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 11

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRICOLE IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.
4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di

stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

CAPO II
COMUNIONI DEI PASCOLI
CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 12

COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

1. Si dà atto che nel territorio comunale non esistono comunioni "generali dei pascoli su beni privati".

Art. 13

DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.
3. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 14

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 15

PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, può essere sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 16

CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 17

PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare alle proprietà circostanti.

Art. 18

TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art. 19

DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 20

OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
2. Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
3. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 21

FURTI CAMPESTRI

1. Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO III

DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 22

DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Art. 23

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 24

ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

1. Per quanto riguarda l'esercizio della caccia e della pesca si rinvia alle leggi e regolamenti speciali che disciplinano la materia.

CAPO IV MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 25

FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 26

NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce.
2. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

CAPO V DELLE STRADE VICINALI

Art. 27

DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 28

ESPURGO DEI FOSSI

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 29

POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolati le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 30

ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 31

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 32

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 33

ALBERI DI ALTO FUSTO

1. Chi vuol piantare alberi di alto fusto, come pioppi, querce, castagni, noci comuni quelle di noce denominate "greche", ippocastani, frassini, ontani, platani, robinie, olmi, conifere, esclusi i cipressi di qualsiasi tipo, le tuie e le conifere cespugliose, presso il confine con terreni a normale rotazione cerealicola e foraggera, deve osservare la distanza di metri 15, salvo formale accordo tra le parti interessate per le distanze minori.
2. Per tutte le altre specie di piante si applicano le disposizioni, di cui all'art. 892 del Codice Civile.
3. Per tutti i piantamenti di alberi di alto fusto e non, lungo il confine con strade pubbliche fuori dal centro abitato per la distanza da osservare si applicano le disposizioni di cui al Codice della Strada.
4. Per tutte le essenze legnose, la distanza da osservare dai confini dei canali di irrigazione consortili è quella di metri 5.
5. Quando tra le proprietà private esistono spazi pubblici, come canali, strade, resta fermo il diritto del frontista a fare osservare per le piante d'alto fusto la distanza di metri 15, ivi compresa la larghezza di detti spazi pubblici dalla sua proprietà.
6. Per i piantamenti di alberi di alto fusto e basso fusto lungo le strade comunali i proprietari interessati devono fare regolare denuncia al Comune.
7. Nel centro abitato si ritengono valide le disposizioni del Codice Civile.
8. I pioppi dovranno essere abbattuti quando questi hanno raggiunto la circonferenza di centimetri 120 misurata a metri 1,50 dal suolo.

CAPO VI

**DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC.
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

Art. 34

RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina:

- nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.
- nel regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.
- nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.
- nel D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. *“Disposizioni specifiche di settore. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.”*
-

CAPO VII DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 35

DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

1. È fatto divieto, a norma della D.G.R. 20/10/2017, n. 42-5805, di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo
2. Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
3. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
4. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di far fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 agosto.

Art. 36

SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la Legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i. e la Legge 04/08/1984, n. 424 e s.m.i..

CAPO VIII COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 37

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 38

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

1. Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del

testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773; del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 39

USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 40

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. A norma dell'art. 15, comma 2, dello Statuto Comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione che le approva.

Art. 41

ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano, pertanto, di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti da esso sostituiti o con esso incompatibili.

Art. 42

AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 43

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.